

9:44 6 OTT 2017

A01000 3603

Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



A00036572/A0300C-01 09/10/17 CR

Ci 02-18-02/1205/2017/X

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte
Mauro LAUS

ORDINE DEL GIORNO N° 1201

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula

trattazione in Commissione



Oggetto: Indennizzo alle vittime di reati intenzionali violenti – Direttiva 2004/80/CE

PREMESSO CHE

- l'articolo 12 della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato recita:

“1. Le disposizioni della presente direttiva riguardanti l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere si applicano sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori.

2. Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime.”;

- nel 2007 la Corte di Giustizia europea constatava l'inadempimento dello Stato italiano, all'esito di una procedura di infrazione, per la mancata trasposizione della Direttiva nei termini dalla stessa fissati;

- a seguito del pronunciamento della Corte di Giustizia veniva adottato il D.Lgs. 204/2007 che, tuttavia, dava parziale attuazione alle disposizioni della Direttiva europea in quanto veniva previsto un sistema di cooperazione per l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere, attraverso l'individuazione delle competenti autorità di assistenza e di decisione, ma non veniva istituito un comprensivo sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati;

- la Commissione europea, pertanto, avviava nuovamente una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano ai fini della previsione di un sistema nazionale di indennizzo, equo e adeguato, a favore delle vittime di qualunque fattispecie di reato qualificabile, ai sensi dell'ordinamento interno, come intenzionale e violento;

- tale procedura si è conclusa con la sentenza, emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data 11.10.2016, di condanna dell'Italia per non aver predisposto nel proprio ordinamento un sistema di indennizzo esteso a tutte le vittime di reati intenzionali violenti verificatisi sul proprio territorio

TENUTO CONTO CHE

- la prolungata mancata trasposizione della Direttiva ha determinato negli anni diversi e contrastanti orientamenti giurisprudenziali;

- Il Tribunale di Torino, per primo nel 2013, aveva riconosciuto l'indennizzo ad una residente in Italia di una vittima di stupro commesso in Italia;

- il Tribunale di Trieste, invece sempre nel 2013, negava l'indennizzo per "palese difetto dell'elemento della transnazionalità" per essere la vittima del reato residente in Italia, per essere stato il fatto commesso in Italia e per aver ritenuto che la preventiva escussione dell'autore del reato mediante una gravosa azione giudiziale esecutiva, fosse una condizione imprescindibile per l'accoglimento della domanda;

- questo contrasto giurisprudenziale si sta tutt'ora protraendo come dimostrano alcune decisioni delle Corti d'Appello italiane dagli esiti diametralmente opposti: nel 2017, ad esempio, a pochi mesi di distanza, la Corte d'Appello di Milano ha confermato il diritto all'indennizzo per una donna italiana vittima di stupro commesso in Italia, mentre la Corte d'Appello di Torino ha rigettato la richiesta per i parenti di una bambina e di una nonna vittime di omicidio (in nessuno dei casi era stato dato corso ad alcuna azione recuperatoria giudiziale nei confronti dei rei).

RITENUTO CHE

- il par. 2, dell'articolo 12, della Direttiva 2004/80/CE debba trovare applicazione anche ai casi puramente interni poiché rappresenterebbe, diversamente, un caso di discriminazione a danno dei cittadini residenti in Italia rispetto a quelli residenti in altri paesi membri che abbiano a subire un reato intenzionale violento, in palese contrasto sia con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, sia con il principio di non discriminazione tra cittadini europei pilastro del diritto comunitario;

CONSIDERATO CHE

- al fine di adempiere alla direttiva 2004/80/CE il legislatore italiano ha adottato, solo lo scorso anno e con oltre un decennio di ritardo, la L. 122/2016 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea) con cui, all'art. 11, ha riconosciuto il diritto all'indennizzo alle vittime, anche italiane, di reati dolosi commessi con violenza alla persona e del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603 bis del c.p.;

- per poter accedere all'indennizzo la L. 122/2016 richiede in capo alla vittima condizioni particolarmente restrittive, tra cui senza pretesa di esaustività, che i reati integrino le fattispecie di omicidio o stupro escludendo tutte le lesioni gravi, che l'avente diritto vanti un reddito annuo non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio gratuito dello Stato (circa € 12.000 annui), che l'avente diritto abbia agito prima giudizialmente per ottenere una sentenza di condanna al risarcimento nei confronti dell'autore del reato e che poi abbia esperito con esito negativo ogni possibile azione esecutiva nei confronti di quest'ultimo;

- tali condizioni particolarmente restrittive non erano mai state previste dalla direttiva 2004/80/CE, e comportano un abnorme restringimento della platea delle vittime aventi diritto all'indennizzo, comportando così un totale svuotamento della norma;

RILEVATO CHE

- l'inadeguatezza della L. 122/2016 a recepire la direttiva 2004/80/CE risulta palese da tutti i limiti restrittivi in essa imposti che confliggono insanabilmente con la norma nazionale a cui avrebbe dovuto dare attuazione la quale, non solo non li prevede, ma nemmeno li consente atteso che all'art.17 ammette la facoltà per gli Stati membri di adottare esclusivamente disposizioni più favorevoli alle vittime.



**il Consiglio regionale
impegna la Giunta regionale**

- a intervenire nei confronti del Governo italiano per l'adozione delle opportune modifiche alla L. 122/2016 affinché garantisca alle vittime di tutti i reati intenzionali violenti (e non solo alle fattispecie previste nella norma), a prescindere dalla nazionalità, italiana o straniera, l'accesso all'indennizzo senza dover previamente escutere l'autore del fatto di reato laddove noto e senza porre alcuna discriminazione reddituale, nonché un livello minimo di indennizzo equo ed adeguato per qualsiasi tipologia di reato intenzionale violento.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)